

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CORRAO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Provvidenze per i lavoratori agricoli dei comuni colpiti dagli
eventi tellurici dell'ottobre 1967 e del gennaio 1968

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le difficoltà che ha incontrato la ricostruzione degli abitati dei comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e (sia pur in minor proporzione) quelli della provincia di Enna e Messina, danneggiati dagli eventi tellurici dell'anno precedente. A parte gli intralci di ordine burocratico e le scarse disponibilità economiche di zone già prima depresse, la mancanza di piani territoriali (in corso di elaborazione o di approvazione) e di accertamenti sismologici diffusi e particolareggiati ha ridotto al minimo il numero delle abitazioni ricostruite o riattate.

Una delle conseguenze di tale situazione è stata l'utilizzazione permanente, da parte di lavoratori agricoli delle zone sopraddette, di caseggiati rurali precedentemente utilizzati solo in periodi stagionali. Decisione resasi necessaria data la mancata ricostruzione o riattamento delle abitazioni di cui tali lavoratori agricoli, per la maggior parte, disponevano negli aggregati urbani dei rispettivi comuni.

Si aggiunga che, in una considerevole proporzione, di tali modestissime abitazioni non è neanche prevista la ricostruzione *in loco*,

essendo generalmente ubicate nelle zone meno favorite del centro storico, su terreno scosceso e franoso.

In tali casi l'abitazione rurale del lavoratore agricolo è destinata (salvo rare eccezioni) a divenire domicilio permanente dello stesso, restandogli, come altra alternativa, solo la costruzione (a suo parziale carico) di una casa in una delle zone decentrate prescelte dal piano territoriale, senza però il vantaggio di un diretto collegamento con l'ambiente di lavoro.

Nell'ambito dei lavoratori agricoli che si sono venuti a trovare nella predetta situazione, un particolare rilievo assumono i casi in cui detti lavoratori hanno usufruito dei benefici della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di un'abitazione con annessi locali per il ricovero di animali e per deposito di attrezzi agricoli.

Ai sensi della legge sopracitata, detti lavoratori versano per venticinque anni una quota di riscatto, salvo nei casi (piuttosto rari) in cui abbiano optato per la corresponsione di una quota di vero e proprio affitto.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nelle zone colpite dagli eventi sismici degli anni 1967-68, detti lavoratori, senza aver percepito alcun indennizzo per l'abitazione distrutta o resa inabitabile sita nell'aggregato urbano, nella prospettiva lontana o nulla di poter ricostruire tale abitazione in sito, continuano da oltre due anni a versare quote di riscatto che, nella situazione di accentuata depressione della zona e dell'attività agricola, riescono per gli stessi particolarmente onerose.

Criteri di giustizia e di solidarietà umana suggeriscono di venire incontro alla categoria, sollevandola almeno dall'onere predetto. Un provvedimento di questo tipo porrebbe lo Stato nella condizione di venire incontro alla necessità e all'impegno di dare una casa a chi è rimasto, nonostante gli enormi disagi, legato alla zona disastrosa e dalla sua attività produttiva, sgravandolo dal debito residuo contratto per effetto di una legge che peraltro gli riconosceva, per il particolare tipo di attività lavorativa, il diritto alla casa con il contributo del 50 per cento dello Stato.

Il presente disegno di legge intende venire incontro a tali necessità, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge istitutiva n. 1676 per gli organismi provinciali cui compete l'amministrazione del complesso di abitazioni e per il Ministero del tesoro, garante del mutuo contratto verso il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'onere che viene a ricadere sullo Stato dall'applicazione della legge che si propone è di lieve entità, specie se confrontato con gli ingenti stanziamenti destinati alla

ricostruzione dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del 1968, rimasti sin'oggi in larga misura non utilizzati.

Le abitazioni costruite con i benefici concessi dalla legge n. 1676 del 30 dicembre 1960, risultano infatti, per le province colpite dagli eventi sismici del 1967 e 1968 così suddivise:

Agrigento	197
Palermo	237
Trapani	182
Enna	236
Messina	220
	1.072
Totale	1.072

Si tratta di abitazioni costruite prima degli eventi sismici non essendo state comprese nel numero quelle non ancora realizzate, nonostante sia stato già concesso il mutuo. Per la quasi totalità di esse è previsto il riscatto, essendo limitatissimo il numero delle opzioni per il solo affitto.

Un calcolo approssimativo dell'onere che deriva allo Stato dall'applicazione del presente disegno di legge, tenuto conto del differente numero di rate residue per ognuno degli assegnatari e del diverso ammontare di esse a seconda del periodo in cui fu realizzata la costruzione (da lire 100.000 inizialmente a lire 300.000 nel presente anno), può ammontare al massimo a lire 400.000.000.

I presentatori ritengono perciò, in piena coscienza, di poter raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai lavoratori agricoli dei comuni colpiti dal terremoto nei mesi di ottobre, novembre 1967 e gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, agli articoli 1 e 44-ter; 15 febbraio 1968, n. 45, all'articolo 1; 27 febbraio 1968, n. 79, all'articolo 1, e successive modifiche, i quali, anteriormente agli eventi tellurici di cui sopra, abbiano costruito o riattato in proprio ed a riscatto un'abitazione con il contributo previsto dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono applicati i benefici di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

A datare dall'entrata in vigore della presente legge gli assegnatari delle abitazioni di cui all'articolo precedente o coloro che sono subentrati agli stessi a norma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non sono più tenuti al versamento delle quote di riscatto residue anche se eventualmente arretrate alla data stessa.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati potranno presentare al Comitato provinciale di cui all'articolo 7 della legge n. 1676 sopracitata domanda di estinzione del debito e di assegnazione definitiva in proprietà dell'abitazione. Il Comitato, accertato che il richiedente abbia ottemperato agli obblighi previsti per gli assegnatari e che la richiesta sia rispondente alle norme della presente legge, delibera l'estinzione del debito e la definitiva assegnazione in proprietà dell'abitazione, dandone conoscenza all'Ente provinciale di gestione.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.